

**N° 1328: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04****ARTICOLO 5A CPV. 1-2**

La norma concerne le “disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo”

**CAPOVERSO 1**

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

**CAPOVERSO 2**

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

**(A)** le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;

**(B)** le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: (1) non sono coperte, oppure (2) sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati;

**(C)** le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:

C1: per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

C2: tra le singole persone deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

**(D)** i luoghi chiusi delle strutture della ristorazione aperti esclusivamente ai conducenti professionali, ai lavoratori che devono lavorare all’aperto, segnatamente nel settore agricolo e in quello edile nonché agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio; oltre alle misure di protezione di cui alla lettera c, a tali strutture della ristorazione si applica quanto segue:

D1. devono notificare la relativa offerta all’autorità cantonale competente,

D2. possono servire soltanto ospiti in possesso di una prenotazione; è fatto salvo il servizio di conducenti professionali,

D3. devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti;

**(E)** le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

**(F)** le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo.

**SPIEGAZIONI FEDERALI:**

Le modifiche materiali riguardano in particolare il capoverso 2 lettere b e d.

Il capoverso 2 lettera b introduce la possibilità di aprire le aree esterne delle strutture della ristorazione per la consumazione dei cibi e delle bevande offerti e offrire posti a sedere. I luoghi chiusi restano chiusi, ad eccezione dell’accesso degli ospiti agli impianti sanitari. Dal punto di vista dell’IPG indennità per perdita di guadagno per il coronavirus, il diritto a percepirla per gli indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro continua a basarsi sulla chiusura dell’azienda, anche se l’area esterna è aperta secondo il capoverso 2 lettera b. Per aree esterne s’intendono le terrazze e le altre aree abbastanza aperte da garantire lo stesso ricambio d’aria come all’aperto (n. 1 e 2). Nelle aree esterne coperte non devono essere presenti pareti (in muratura, legno o vetro) o divisori assimilabili a pareti (pannelli di plastica, teloni, siepi fitte o simili) su almeno la metà dei lati; se sono presenti divisori su più della metà dei lati, non deve essere presente una copertura (gli ombrelloni singoli non sono considerati coperture; una tenda da sole che copre completamente l’area invece sì). Un lato che presenti come aperture soltanto vani

porta o interstizi non può essere considerato un lato aperto. I gestori responsabili sono tenuti ad adottare la soluzione corretta sul posto.

**Il capoverso 2 lettera d** disciplina espressamente due casi di rigore, per i quali l'interpretazione dell'ordinanza vigente consente già di trovare una soluzione nella pratica. Si tratta di offrire la possibilità di un **pasto caldo ai conducenti professionali e** alle persone esposte tutto il giorno alle intemperie nell'ambito del loro lavoro. Al termine della sessione primaverile, le Camere federali hanno adottato una disposizione corrispondente nella legge COVID-19 (art. 4 cpv.3 e 4); la presente disposizione disciplina i dettagli. Vi rientrano l'obbligo, per i ristoranti interessati, di notificare l'offerta al Cantone (n. 1), l'obbligo di prenotazione per le persone che intendono usufruire dell'offerta (n. 2; sono eccettuati i conducenti) nonché la registrazione dei dati di contatto (n. 3). Si applicano inoltre le prescrizioni per le mense aziendali (lett. c n. 1 e 2: obbligo di stare seduti e distanziamento tra le singole persone; sono pertanto esclusi i gruppi di ospiti in cui le prescrizioni sul distanziamento non possono essere rispettate).

---

### **N° 1329: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04** **ARTICOLO 5A CPV. 3**

Alle seguenti strutture valgono le normative aggiuntive di cui sotto alle lettere A-D:

**(1)** le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s'intendono le terrazze e altre aree all'esterno dell'edificio che, per garantire la libera circolazione dell'aria: (1) non sono coperte, oppure (2) sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati;

**(2)** le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo.

(A) la **dimensione dei gruppi** di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

(B) per gli ospiti vige **l'obbligo di stare seduti**, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

(C) tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la **distanza obbligatoria** o devono essere installate barriere efficaci;

(D) i gestori **devono registrare i dati di contatto** di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.

#### **SPIEGAZIONI FEDERALI:**

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi all'area destinata alla consumazione, già applicabili alla ristorazione all'interno degli alberghi: la **dimensione dei gruppi** di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo, salvo in caso di genitori con figli (lett. a). Per gli ospiti vige **l'obbligo di stare seduti**, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti (lett. b). Tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la **distanza obbligatoria di 1,5 metri** o devono essere installate barriere efficaci, ossia pareti divisorie di grande superficie o simili (lett. c). Per finire – e questa è una **novità** – **il gestore deve registrare i dati di contatto di tutti 4/7 gli ospiti e non più di una sola persona per gruppo di ospiti (cfr. art. 5)**; sono eccettuati i dati di contatto dei bambini in compagnia dei genitori (lett. d).

**N° 1330: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04****ARTICOLO 5A CPV. 4**

Vigono i seguenti orari di apertura (per i riferimenti vedere GD n° 1328, ndr):

**(A)** le strutture di cui al capoverso 2 lettere a, b e f devono restare **chiuso tra le ore 23.00 e le ore 06.00;**

**(B)** le strutture di cui al capoverso 2 lettere c e d possono restare aperte soltanto durante gli orari consueti dei pasti e devono restare chiuse in ogni caso tra le ore 22.00 e le ore 6.00; sono escluse le strutture della ristorazione per imprese con lavoro a turni operative 24 ore su 24.

**SPIEGAZIONI FEDERALI**

Il capoverso 4 disciplina gli orari di apertura delle strutture della ristorazione. Queste ultime devono restare chiuse tra le ore 23 e le ore 6 (lett. a). Per le mense aziendali e le strutture aperte esclusivamente ai conducenti professionali e ai lavoratori che lavorano all'aperto si applicano orari di apertura adattati alle circostanze particolari (lett. b).

**N° 1331: ORDINANZA COVID-19 - MODIFICHE DAL 19.04****ARTICOLO 6 CPV. 1bis e 2**

**(cpv. 1 BIS)** Alle **manifestazioni in presenza di pubblico** si applica quanto segue:

(....)

**(D)** l'esercizio di strutture della ristorazione, comprese le strutture take-away, **è vietato;**

**(E)** la **consumazione di cibi e bevande è vietata.**

**(cpv. 2)** Alle manifestazioni **nella cerchia familiare e di amici** (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare **al massimo 10 persone** nei luoghi chiusi e al massimo **15 persone nelle aree esterne**. (...) non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

**SPIEGAZIONI FEDERALI:**

Il **capoverso 1bis** disciplina i dettagli per le manifestazioni in presenza di pubblico. Secondo la lettera a si applica un limite **massimo di 50 visitatori nei luoghi chiusi e 100 nelle aree esterne**. Nelle strutture può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza (lett. b) e vige l'obbligo di **stare seduti** durante l'intera manifestazione, comprese le pause, salvo nei casi in cui vi siano validi motivi per alzarsi (ad esempio per andare in bagno o per motivi di salute, ma non per «sgranchirsi le gambe» o fumare una sigaretta) (lett. c). Nei limiti del possibile, gli organizzatori dovrebbero **rinunciare alle pause**. L'esercizio di strutture della ristorazione (comprese le offerte take-away) è vietato (lett. d); alla stessa stregua è vietata anche la consumazione di cibi e bevande (lett. e), dato che è **obbligatorio portare sempre la mascherina facciale**. È però **consentito** – come durante i viaggi in treno – **portare con sé una bevanda o un piccolo snack** e togliere la mascherina per il tempo necessario alla loro consumazione.

**Capoverso 2:** nei luoghi chiusi, le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (p. es. una cena a casa di amici, una serata di gioco ecc.) possono svolgersi con 10 persone; nelle aree esterne resta applicabile il limite di 15 persone. Queste manifestazioni private restano soggette a un regime privilegiato: se non si svolgono in una struttura accessibile al pubblico non è richiesto un piano di protezione specifico. Si applicano soltanto le regole d'igiene e comportamento raccomandate dall'UFSP.